

N. 5/2026 LIQ. CONTR.



ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte ricorrente risiede nel circondario del medesimo Ufficio;

ritenuto che il debitore è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio ex artt. 1, 2 comma 1 lett. c), 33 e 268 CCI, rivestendo la qualità di imprenditore agricolo non assoggettabile a liquidazione giudiziale;

ritenuto che il debitore versi effettivamente in stato di sovraindebitamento, come desumibile dall'esposizione debitoria esposta nella relazione allegata (pari ad € 1.022.119,21 circa, a fronte della totale assenza di capacità reddituale, e tenuto conto dell'assoggettamento dei beni del ricorrente a procedure esecutive (procedura esecutiva immobiliare 219/24),

ritenuto che il debitore ha depositato la relazione di cui all'art. 269 comma 2 CCI, con la quale il gestore della crisi nominato dall'OCC ha verificato la completezza e attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente a corredo della domanda ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori;

ritenuto che la causa del sovraindebitamento è riconducibile alla stipula di un mutuo con BNL per l'acquisto di fondo rustico, alla stipula di un finanziamento per la formazione di scorte con CRIAS, all'accumularsi di debiti di natura fiscale e previdenziale, all'insorgere di debiti verso i dipendenti RAPPINO Davide, PICCIONE Salvatore e BUSACCA Marco.

Orbene, nello specifico

-BNL è creditore ipotecario di I grado per euro 300.444,54 (ipoteca volontaria derivante da Concessione a garanzia di mutuo iscritta presso la Conservatoria di Ragusa il 27/11/2008 ai numeri 24403 – 5795 per €.600.000,00 a garanzia di un mutuo di €.300.000,00);

-CRIAS vanta un credito derivante da Decreto Ingiuntivo n. 1857/2018 (3429/2018 RG) emesso dal Tribunale di Ragusa in data 09/10/2018, munito della formula



esecutiva in data 22/10/2018 e notificato in data 25/10/2018 per un totale complessivo di €27.289,39

-AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE. come da elenco cartelle/avvisi del 16/09/2025, vanta un credito complessivo di €433.128,02, suddiviso tra i vari Enti Impositori

-RAPPINO Davide, ex. dipendente della società ricorrente, vanta un credito privilegiato pari a €. 62.833,60, in forza del decreto ingiuntivo n. 19/2016 emesso dal Tribunale di Ragusa in data 09/01/2016 e notificato in data 05/02/2016. In forza del predetto decreto è stata iscritta ipoteca giudiziale presso la Conservatoria di Ragusa il 20/01/2016 ai numeri 666 - 108 per €.80.000,00 a garanzia di €.60.000,00;

-PICCIONE Salvatore, ex dipendente della società ricorrente, vanta un credito privilegiato pari a €. 100.365,68, in forza del decreto ingiuntivo n. 998/2015 emesso dal Tribunale di Ragusa in data 21/11/2015 e notificato in data 25/11/2015. In forza del predetto decreto è stata iscritta ipoteca giudiziale presso la Conservatoria di Ragusa il 29/02/2016 ai numeri 2437 - 479 per €. 120.000,00 a garanzia di €. 96.000,00;

- BUSACCA Marco, ex. dipendente della società ricorrente, vanta un credito privilegiato pari a €. 96.490,21, in forza del decreto ingiuntivo n. 989/2015 emesso dal Tribunale di Ragusa in data 15/11/2015 e notificato in data 27/11/2015. In forza del predetto decreto è stata iscritta ipoteca giudiziale presso la Conservatoria di Ragusa il 20/11/2015 ai numeri 15780 - 2346 per €. 120.000,00 a garanzia di €. 93.000,00.

L'impossibilità di adempiere a tale rilevante esposizione debitoria sarebbe riconducibile a:

- 1) calamità naturali verificatesi nell'inverno 2011, che hanno distrutto le strutture serricole;
- 2) la successiva necessità di ricostruzione degli impianti, in parte con risorse proprie e in parte mediante contributi pubblici;



3) la crisi strutturale del settore agricolo negli anni 2015–2016;

4) l'esposizione indiretta dei soci per fideiussioni rilasciate a favore di altre realtà imprenditoriali successivamente poste in liquidazione;

5) l'inadempimento della Coop. Ortoqualità per il pagamento di conferimenti di merce.

ritenuto che nel caso concreto il debitore offre ai creditori la somma di 222.100,00, provento della vendita dei beni immobili della stessa società agricola, pignorati nella procedura esecutiva immobiliare 219/2024;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;

ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;

ritenuto, dunque, che la parte istante va onerata della comunicazione del presente decreto alla cancelleria del G.E. innanzi al quale pende la procedura esecutiva immobiliare n. 219/24, ai fini delle conseguenti statuizioni;

ritenuto di far presente sin da ora che l'esdebitazione non opera nelle ipotesi previste dall'art. 280 CCII nonché nelle ipotesi in cui il debitore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

ritenuto che il liquidatore dovrà pertanto ogni sei mesi relazionare sul comportamento del debitore (se lo stesso abbia cioè ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura e fornito tutte le informazioni utili, art. 280 lett c) CCII); e meglio specificare e dettagliare (anche mediante supporto documentale) l'origine dell'indebitamento raccolta dall'OCC nell'intervista al debitore;

visto l'art. 270 CCI

dichiara

aperta la procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato

Azienda Agricola F.lli Formica di Formica Salvatore & C. s.s., C.F. 01304550880

nomina

giudice delegato per la procedura il dott. Francesco RIO;



nomina

liquidatore la dott.ssa Francesca Mazzola;

ordina

al debitore il deposito entro sette giorni delle dichiarazioni fiscali degli ultimi tre anni nonché dell'elenco dei creditori, ove già non presente agli atti;

assegna

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201;

ordina

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ovvero le somme acquisite nella procedura esecutiva immobiliare 219/24, anche tramite apertura di conto corrente dedicato intestato alla procedura sul quale far confluire la somma

dispone

l'esecuzione, a cura del liquidatore (ex art. 270 comma 4 CCI), delle formalità di cui alle lettere f) dell'art. 270 comma 2 CCI, oltre che la notifica della presente sentenza ai sensi dell'art. 270 comma 4 e dell'art. 272 CCI;

onera, inoltre, la parte istante della comunicazione del presente decreto alla cancelleria del G.E. innanzi al quale pende la procedura esecutiva immobiliare 219/24, ai fini delle conseguenti statuizioni.

Si comunichi.

Così deciso in Ragusa nella camera di consiglio del 12.03.2026

Il Giudice estensore

Francesco RIO

Il Presidente

Massimo Pulvirenti

